



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 864 DEL 19/11/2021

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO f.f. prof. Pierfranco Conte

DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - I.R.C.C.S E L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE PER L'ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI.

Note per la Trasparenza: : *con il presente provvedimento s'intende approvare e sottoscrivere la convenzione quadro tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per l'attività di tirocinio formativo degli studenti universitari.*

Il Direttore della **UOC Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- ✓ con deliberazione del Direttore Generale numero 475 del 13/07/2020 questo Istituto ha stipulato la convenzione quadro per tirocini formativi con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di durata annuale dalla data di ultima sottoscrizione;
- ✓ essendo tale convenzione scaduta il 02/08/2021 l'Università Cattolica del Sacro Cuore ha presentato richiesta formale di rinnovo con nota registrata al protocollo generale con numero 17057 del 10 settembre 2021;

Ritenuto che:

- ✓ sia opportuno procedere al rinnovo della convenzione per poter offrire agli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore la possibilità di svolgere tirocini formativi presso le varie strutture di questo Istituto, ciò nell'ottica del consolidamento del rapporto di collaborazione in materia di didattica e formazione con gli Atenei pubblici e privati che lo IOV ha instaurato negli anni;

Visto che:

- ✓ le Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24/06/1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati per lo svolgimento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, mediante la stipulazione di apposite convenzioni finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale secondo quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- ✓ l'art. 1 dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 definisce il tirocinio come “misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un'esperienza in ambiente lavorativo che non costituisce rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere ed a sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupabilità del soggetto”;
- ✓ l'art.11 dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 stabilisce che il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante;

- ✓ i tirocini curricolari, che hanno scopo puramente formativo, mirano a coniugare le conoscenze teoriche, acquisite nell'ambito dei corsi di studio organizzati dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, con l'esperienza professionale e pratica dei propri studenti, presso le Strutture dello I.O.V;

Considerato che:

- ✓ le attività sopra esposte sono compatibili con le attività e le finalità dell'Istituto Oncologico Veneto il quale è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti per attività di tirocinio di formazione ed orientamento, al fine di essere coinvolto nella didattica e mantenere proficui rapporti di scambio e collaborazione con le diverse Università;
- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., in qualità di soggetto ospitante, ha facoltà di ammettere presso le proprie strutture i tirocinanti che ne facciano richiesta, su proposta degli stessi o del relativo soggetto promotore, in un numero massimo di volta in volta concordato con le strutture di destinazione dei tirocini e comunque nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dello IOV;

Tenuto conto che:

- ✓ il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 86/CSR del 25.05.2017
- ✓ sono altresì a carico del soggetto ospitante gli obblighi di cui agli art. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti;
- ✓ nel testo di convenzione che si approva e sottoscrive è stata prevista la disciplina relativa all'obbligo vaccinale (Legge 76/2021) in caso di tirocini per professioni sanitarie o altri operatori di interesse sanitario (con monitoraggio dei tirocinanti attraverso i tamponi naso faringei a carico dell'ente ospitante, mentre per gli altri tirocinanti è stabilito l'obbligo di possedere le certificazioni verdi;
- ✓ la durata della convenzione è stata fissata in 3 anni con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e con possibilità di rinnovo solo attraverso una nuova deliberazione di questo Istituto;
- ✓ le attività di tirocinio e formazione e tutti gli aspetti che ne conseguono saranno dettagliati nel testo dell'accordo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore Scientifico f.f. per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per attività di tirocinio e formazione degli studenti presso le Strutture dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., con le modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - ✓ i tirocinanti iscritti ai corsi di studio promossi dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, durante l'esecuzione del tirocinio, sono coperti a carico dell'Università in merito all'assicurazione I.N.A.I.L contro gli infortuni e per responsabilità civile contro terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;
 - ✓ la convenzione avrà durata triennale eventualmente rinnovabile con nuova deliberazione dell'Istituto Oncologico Veneto;
 - ✓ la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S.;
3. di incaricare la U.O.C. Affari Generali, la U.O.S.D. Professioni Sanitarie ed il Servizio Prevenzione e Protezione affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO

TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150 con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata Università Cattolica, rappresentata dal Prof. Lorenzo Maria Cecchi, Direttore della sede di Roma, nato a San Severino Marche (MC), il 15/11/1969, domiciliato per la carica in L.go Francesco Vito 1, Roma

E

l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S , codice fiscale/Partita IVA n. 04074560287 con sede legale a Padova in via Gattamelata n.64 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Patrizia Benini nata ad Arco (TN) il 10/06/1959, domiciliato per la carica a Padova in via Gattamelata n. 64

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti individuati dall'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, possono promuovere tirocini in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24/6/1997 n.196 e successive modifiche, l'Istituto Oncologico Veneto dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative, su proposta dell'Università Cattolica, un numero limitato di allievi in relazione alla capacità ricettiva delle singole strutture di destinazione dei tirocini, in possesso dei requisiti previsti, in tirocinio per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali.

ARTICOLO 2

Il tirocinio non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro e tantomeno vincola l'Istituto alla futura costituzione di rapporti di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università Cattolica e da un tutor aziendale, indicato dall'Istituto Oncologico Veneto è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo individuale.

Per ciascun tirocinante inserito presso l'Istituto Oncologico Veneto in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo individuale contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art.4).

ARTICOLO 3

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro oltre alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dell'Istituto reperibile sul sito istituzionale dello stesso;;
- prendere visione delle "Istruzioni per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali" sul sito aziendale <https://www.ioveneto.it/privacy/>;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività durante lo svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 4

L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituto Oncologico Veneto si impegna a segnalare l'evento all'Università Cattolica nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

- preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori";
- il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
 - a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 86/CSR del 25.05.2017;
 - b) gli obblighi di cui agli articoli 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

Nel caso di tirocini nell'ambito delle professioni sanitarie il tirocinante può frequentare le strutture sanitarie del soggetto ospitante nel rispetto delle seguenti misure:

- essere in possesso di certificato di vaccinazione anti Covid-19, ai sensi del D.L. n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021 che prevede l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza;
- effettuare tampone naso-faringeo prima dell'inizio del tirocinio in ambito ospedaliero e in base alla durata del tirocinio con l'applicazione della tempistica di effettuazione dei saggi diagnostici degli altri operatori sanitari;

Le misure di sorveglianza sanitaria che comportano l'obbligo di effettuare con cadenza regolare il tampone naso-faringeo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 vengono effettuate senza onere a carico degli organismi di formazione e del tirocinante pertanto rimangono a carico del soggetto ospitante.

In tutti gli altri casi il tirocinante deve dimostrare il possesso delle Certificazioni Verdi Covid-19 (cd "green pass"), che sarà verificato seguendo le "Istruzioni per la verifica Certificazioni verdi Covid-19", le quali saranno inviate al Direttore della Unità Operativa di accoglienza.

ARTICOLO 5

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 3 anni ed è rinnovabile formalmente con una nuova convenzione se non disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza da comunicarsi a mezzo pec secondo le forme di legge. La Convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 6

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. È onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione della presente Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati. Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso il soggetto ospitante, quest'ultimo e il soggetto promotore convengono di essere ciascuno autonomo titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: il soggetto promotore mette a disposizione la propria informativa o con consegna a mano o tramite sito istituzionale, mentre lo IOV provvederà a rilasciare la propria informativa agli interessati. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante concordano altresì nel ritenere che i tirocinanti ospitati saranno chiamati a svolgere operazioni di trattamento su dati personali per conto del soggetto ospitante e che, pertanto, quest'ultimo provvederà ad individuarli quali autorizzati al trattamento e rilascerà loro le istruzioni operative, alle quali essi dovranno attenersi nell'espletamento delle suddette operazioni di trattamento. Resta inteso che nessun dato personale trattato in tale contesto sarà comunicato dal soggetto ospitante al soggetto promotore.

ARTICOLO 7

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo le parti indicano esclusivamente il foro di Padova quale foro competente per la risoluzione di qualunque controversia.

ARTICOLO 8

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa allegato A del D.P.R. n. 642/1972, è assunta dal soggetto promotore.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese del soggetto che ha interesse alla registrazione.

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente.

FIRMA UNIVERSITA' CATTOLICA
DEL SACRO CUORE

FIRMA IST|TUTO ONCOLOGICO
VENETO – I.R.C.C.S.

Il Direttore della sede di Roma

Il Direttore Generale

Prof. Lorenzo Maria Cecchi

Dott.ssa Patrizia Benini